



**COMUNE DI ALSENO**

*Provincia di Piacenza  
P.zza XXV Aprile 1 – 29010 Alseno*

# **REGOLAMENTO MERCATO CONTADINO DI ALSENO**

**RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE  
DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2021



## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - FINALITÀ.....	3
ART. 3 - OBBLIGHI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PARTECIPANTI AL MERCATO.....	3
ART. 4 - PROVENIENZA PRODOTTI E ATTIVITÀ CONSENTITE .....	3
ART. 5 - ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI E NORME IGIENICO-SANITARIE.....	4
ART. 6 - LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE DELL'INIZIATIVA.....	4
ART. 7 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO .....	4
ART. 8 - REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE .....	5
ART. 9 - MODALITÀ DI OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI.....	5
ART. 10 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI.....	5
ART. 11 - REGISTRI E GRADUATORIE .....	5
ART. 12 - ASSENZE.....	6
ART. 13 - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI TEMPORANEAMENTE VACANTI .....	6
ART. 14 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTROLLI.....	6
ART. 15 - GESTIONE DEL MERCATO.....	6
ART. 16 - SANZIONI.....	6
ART. 17 - CAUSE DI ESTROMISSIONE DAL MERCATO E REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO.....	7
ART. 18 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	7
ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI.....	7



## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli.
2. L'esercizio delle attività è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1 comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente regolamento e dalle altre norme Statali, Regionali e Comunali vigenti in materia.

## **ART. 2 - FINALITÀ**

Il mercato ha lo scopo di:

- a) promuovere la vendita e l'acquisto di prodotti agroalimentari freschi o trasformati e il rapporto tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo;
- b) realizzare lo sviluppo della "filiera corta" del prodotto agroalimentare del territorio e del prodotto a "Km zero", incentivando il consumo di prodotti locali e stagionali in un'ottica di sostenibilità ambientale;
- c) promuovere un'educazione alimentare volta alla valorizzazione di prodotti a basso impatto energetico e ambientale, legati alla tradizione locale, anche attraverso iniziative culturali e didattiche specifiche;
- d) promuovere strategie tese a ridurre in peso e in volume gli imballaggi, incentivare l'utilizzo di materiali facilmente riciclabili o riutilizzabili.

## **ART. 3 - OBBLIGHI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PARTECIPANTI AL MERCATO**

1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato hanno l'obbligo:
  - a) di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione della propria azienda agricola;
  - b) di indicare con cartelli chiari e ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole<sup>1</sup> specificandone la denominazione e la sede, ma sempre provenienti dall'ambito regionale;
  - e) di pubblicizzare i prezzi della merce in vendita; inoltre gli stessi dovranno essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 recante norme a tutela del consumatore.
  - d) di mantenere pulito lo spazio occupato e la zona circostante utilizzando gli appositi cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti lasciando l'area pubblica in condizione di ordine, pulizia, igiene e di perfetta fruibilità, cioè completamente sgombra da qualsiasi rifiuto.
  - e) di indicare la composizione del prodotto trasformato al fine di salvaguardare alcune particolari categorie di consumatori (celiaci, soggetti con intolleranze, ecc.).
2. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.
3. Gli operatori, nell'utilizzo dello spazio assegnato, sono responsabili di eventuali danni arrecati a terzi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

## **ART. 4 - PROVENIENZA PRODOTTI E ATTIVITÀ CONSENTITE**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 20/11/2007 nel mercato agricolo è consentita la vendita diretta di prodotti agricoli della propria azienda o dell'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione ovvero anche di prodotti agricoli prodotti nell'ambito del territorio regionale, nel rispetto del limite della prevalenza<sup>1</sup> di cui all'art. 2135 del codice civile.

---

<sup>1</sup> Risoluzione n. 63083 del 16 aprile 2013 Ministero dello Sviluppo Economico: ribadisce che con nota n.73834 del 13.08.2009 in merito alla possibilità di vendere legittimamente anche prodotti alimentari non provenienti dai propri fondi (consentita dall'utilizzo del termine prevalente nel citato art.4 comma 1 ) ha ritenuto che questa possibilità possa riguardare



2. Oltre alla vendita dei prodotti sono ammesse:

- a) attività di degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva;
- b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale.

#### **ART. 5 - ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI E NORME IGIENICO-SANITARIE**

Come previsto dal Regolamento CE 852/2004 il mercato deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie e soggetto ai relativi controlli da parte delle autorità competenti; pertanto, devono essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

#### **ART. 6 - LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE DELL'INIZIATIVA**

1. Il mercato si svolgerà su un'area pubblica che verrà individuata con successivo atto di Giunta Comunale.
2. La determinazione del numero degli spazi assegnabili, con dimensioni di profondità m.4 e fronte variabile fino ad un massimo di m.8, ed il loro posizionamento sono demandati al Responsabile del Servizio competente, tenuto conto della necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento e la necessità di agevolare il transito nel caso in cui un imprenditore, eccezionalmente, debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.
3. I veicoli adibiti al trasporto di merce o di altro materiale da impiegare nello svolgimento dell'attività possono sostare nell'area mercatale all'interno dello spazio assegnato; è consentita la presenza di un solo veicolo con massa non superiore ai 20 quintali.
4. Le attrezzature di vendita (gazebo, casette in legno e simili) dovranno essere coordinati, secondo le indicazioni indicate nel bando.

#### **ART. 7 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO**

1. Il mercato si svolge con periodicità legata alle stagioni, nei giorni e orari di accesso e di vendita stabiliti con successivo atto di Giunta Comunale.
2. Le aziende partecipanti al mercato non possono smontare la propria struttura e/o abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito per il termine del mercato, fatte salve situazioni di necessità preventivamente comunicate alla Polizia Locale.
3. Qualora il mercato si svolga in concomitanza con manifestazioni dell'Amministrazione Comunale nell'area stabilita, il mercato contadino si svolgerà in un'altra area.
4. Possono essere previste edizioni straordinarie del Mercato all'interno di manifestazioni promosse e organizzate dall'Amministrazione Comunale.

---

non solo la vendita di prodotti alimentari trasformati presso altre aziende agricole. ma anche quelli che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rispettare il criterio della prevalenza richiesto dalle disposizioni sopra richiamate. 2 In base a quanto previsto dalla Circolare INPS n.53 del 14/03/2003 il criterio della prevalenza deve essere inteso come segue: attività di trasformazione, commercializzazione, ecc.: più del 50% dei prodotti trasformati e/o commercializzati deve essere di derivazione aziendale, deve cioè costituire il prodotto dell'attività agricola principale esercitata dall'imprenditore; attività di fornitura di beni e servizi: il tempo di impiego delle attrezzature e delle risorse aziendali nelle lavorazioni interne all'azienda deve essere superiore (più del 50%) rispetto al tempo di impiego nell'attività diretta alla fornitura di servizi a favore di terzi. Al riguardo non assume alcun rilievo il reddito derivante dalle due attività principale e connessa, nel senso che, quando si sia qualificata come agricola la fornitura di beni o di servizi sulla base del superiore tempo di impiego delle attrezzature e delle risorse nelle lavorazioni aziendali rispetto alle lavorazioni dirette a terzi, anche il reddito derivante dall'attività di fornitura dei servizi è da considerarsi agricolo.



## **ART. 8 - REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese della Camera di Commercio di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, c.6 del D.lgs.228/2001, che:
  - a) siano titolari di azienda agricola con sede dell'azienda e del terreno nell'ambito territoriale di tutta la Provincia di Piacenza e di altre Province preferibilmente all'interno della Regione Emilia Romagna;
  - b) abbiano presentato domanda di assegnazione con allegata copia di iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole;
  - c) abbiano ottenuto l'assegnazione dello spazio;
  - d) abbiano inoltrato tempestivamente al Comune la Comunicazione di inizio di attività di vendita al dettaglio di produttori agricoli, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.lgs. n.228/2001.
2. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

## **ART. 9 - MODALITÀ DI OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI**

1. L'occupazione avverrà in base all'assegnazione dello spazio, con eventuale pagamento dei relativi oneri con le modalità individuate nel Regolamento Comunale in materia.
2. Ciascun operatore può essere assegnatario di un solo spazio.
3. È vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale dello spazio assegnato.
4. È vietato occupare uno spazio maggiore di quello assegnato.
5. Nell'area mercatale è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti o rumorose.

## **ART. 10 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI**

1. Gli spazi individuati come da art.6. verranno assegnati prioritariamente sulla base di una graduatoria formulata applicando, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
  - a) sede dell'azienda e terreno di produzione nel territorio del Comune di Alseno,
  - b) sede dell'azienda e terreni di provenienza dei prodotti nel territorio dei Comuni limitrofi ad Alseno;
  - c) sede dell'azienda e terreni di provenienza dei prodotti nel territorio della Provincia di Piacenza.
  - d) Sede dell'azienda e terreno di produzione nel territorio delle Province limitrofe al Comune di Alseno;
  - e) Sede dell'azienda e terreno di produzione nel territorio di altre Province nella Regione Emilia Romagna;
  - f) Sede dell'azienda e terreno di produzione nel territorio di altre Regioni.
2. In caso di parità a seguito dell'applicazione dei criteri di cui al punto a), b) e c), si ricorrerà all'ordine cronologico di presentazione delle domande (farà fede data e numero di protocollo). L'assegnazione avverrà tenendo conto dei vincoli igienico-sanitari, delle attrezzature degli operatori e degli spazi a disposizione: verrà prestata particolare attenzione a ingombri e passaggi carrai ed entrate.
3. Gli spazi che si rendessero disponibili a seguito di revoca o rinuncia degli assegnatari o in ogni altro caso saranno assegnati utilizzando la graduatoria degli spuntisti di cui all'art.11.

## **ART. 11 - REGISTRI E GRADUATORIE**

1. L'Amministrazione Comunale provvederà alla tenuta e all'aggiornamento di apposito registro annuale delle presenze, sul quale saranno segnati i titolari presenti e gli eventuali spuntisti cui verrà assegnato uno spazio.
2. Il registro ha validità annuale.
3. La graduatoria verrà aggiornata annualmente.
4. La graduatoria degli spuntisti é formata:
  - a) dai produttori agricoli che, avendo i requisiti per l'ammissione al Mercato Contadino, sono rimasti esclusi perché risultati in soprannumero rispetto agli spazi disponibili;
  - b) da imprenditori agricoli iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio, che presentano al Comune la comunicazione di cui all'art. 4 comma 4. del D.lgs. 228/2001 contestualmente alla domanda di assegnazione di spazio nel mercato, allegando copia di



iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole almeno sette giorni prima dello svolgimento del mercato al quale per la prima volta chiedono di partecipare.

In caso di domande concorrenti si applicano i criteri di priorità indicati all'articolo precedente.

#### **ART. 12 - ASSENZE**

Gli assegnatari non presenti entro l'orario stabilito per l'accesso non possono svolgere l'attività per quella giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti.

#### **ART. 13 - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI TEMPORANEAMENTE VACANTI**

Gli spazi non occupati dai rispettivi assegnatari, di cui al precedente punto 11, scaduto l'orario di accesso, vengono assegnati alla spunta ai soggetti di cui all'art.8.

#### **ART. 14 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTROLLI**

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
2. Il mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente Regolamento avvalendosi, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, anche delle banche dati della Provincia.
3. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Locale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

#### **ART 15 - GESTIONE DEL MERCATO**

1. Il Comune può gestire direttamente il mercato o affidarne la gestione a terzi (singoli o riuniti in associazioni), selezionati dall'Amministrazione Comunale con procedura di evidenza pubblica che dovranno presentare un progetto di gestione del mercato rispondente ai seguenti elementi di valutazione:
  - a) proposta di modalità e soluzioni per l'organizzazione del mercato;
  - b) calendario dei giorni e orario di mercato;
  - c) numero, elenco e requisiti di tutte le aziende dei produttori coinvolti;
  - d) modalità di controllo e di rilevazione delle presenze;
  - e) indicazione della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita.
2. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare, in fase di predisposizione della procedura amministrativa, gli ulteriori requisiti che il progetto dovrà contenere.

#### **ART. 16 - SANZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00:
  - a) non tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione della propria azienda agricola;
  - b) non indicare con cartelli chiari e ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole specificandone la denominazione e la sede;
  - c) non pubblicizzare i prezzi della merce in vendita;
  - d) non mantenere pulito lo spazio occupato e la zona circostante, lasciando la piazza in condizione di ordine, pulizia igiene e di perfetta fruibilità cioè completamente sgombra da qualsiasi rifiuto;
  - e) non osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'amministrazione comunale;
  - f) cedere a terzi l'uso totale o parziale dello spazio assegnato;
  - g) occupare uno spazio maggiore di quello assegnato;
  - h) smontare la propria struttura e/o abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito per il termine del mercato, fatte salve situazioni di necessità preventivamente comunicate alla Polizia Locale;
  - i) non esibire copia della segnalazione di cui al precedente art. 10 da parte dell'imprenditore agricolo spuntista;



- j) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti o rumorose.
2. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 si applica ad ogni altra violazione delle disposizioni del presente Regolamento.
  3. Prima della contestazione delle violazioni previste dalle precedenti lettere si applica la "diffida amministrativa" di cui all'art 7 bis della l.r. 21/1984 introdotto dall'art. 8 della L.R. 24/5/2013 n. 4.
  4. Il procedimento sanzionatorio si svolge secondo i principi e gli istituti della legge 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni.
  5. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24/11/1981 n. 689 è il Sindaco o il Funzionario responsabile del settore. I proventi spettano al Comune.

#### **ART 17 - CAUSE DI ESTROMISSIONE DAL MERCATO E REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO**

La violazione di una o più disposizioni, sopra riportate disciplinanti lo svolgimento del mercato, ripetuta per tre volte nell'ambito della partecipazione al mercato, comporta la revoca dell'assegnazione dello spazio e l'estromissione dell'operatore dal mercato stesso, anche se l'interessato abbia provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria.

#### **ART. 18 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101, il trattamento dei dati che riguardano gli espositori è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo e alle attività ad esso correlate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti e il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione/l'annullamento dei procedimenti amministrativi. In relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni richieste ad altri Enti competenti. La comunicazione dei dati potrà essere fatta anche ad altri soggetti per le finalità sopra indicate secondo quanto disposto dall'art.7, della legge citata, l'espositore ha diritto in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, di consultare, far modificare, cancellare o semplicemente opporsi all'utilizzo dei dati per le finalità sopra indicate. Tale diritto potrà essere esercitato semplicemente scrivendo all'organizzazione della manifestazioni.

#### **ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento diventa esecutivo dalla data di esecutività della delibera di approvazione.